



InformaSoci FENIOF

n. 1
31 gennaio 2008

FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Tariffa Associazioni senza Fini di Lucro
"Poste Italiane S.P.A - Sped. in abb. Post.
D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art.
1, c. 2, DCB Bologna

InformaSoci 1/08 – Autoriz. Trib. Bologna n. 6533 del 17.2.1986
Redazione: FE.N.I.O.F. - Centro Direzionale - 40010 Interporto BO
Tel. 051 6650285 - Fax 051 6650283
E mail feniof@feniof.it - Internet www.feniof.it

Direttore Responsabile:
Alessandro Bosi

FENIOF / Comunicazioni

COME DI CONSUETO, APRENDOSI LA **CAMPAGNA ASSOCIATIVA FENIOF 2008**, INVIAMO I PRIMI DUE NUMERI DE L'INFORMASOCI A TUTTE LE IMPRESE FUNEBRI D'ITALIA (SIA SOCIE CHE NON) ALLEGANDO IL MODULO ASSOCIATIVO DELL'ANNO, PER PERMETTERE A CHI LO DESIDERASSE DI RINNOVARE L'ASSOCIAZIONE ALLA FENIOF O DI SOTTOSCRIVERLA PER LA PRIMA VOLTA.

SOTTOLINEIAMO L'IMPORTANZA DI QUESTA AZIONE, DETERMINANTE PERCHÉ È SOLO CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE CHE SI CONSENTE DI SOSTENERE L'OPERATO DELLA FENIOF ED IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' ED OBIETTIVI STATUTARI.

CIRCA L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE ED ALLE CONSULENZE FENIOF, RITENIAMO GIUSTO PRECISARE CHE TALI SERVIZI SONO RISERVATI SOLO A CHI RISULTA IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 2008. GLI ASSOCIATI POTRANNO COME DI CONSUETO RIVOLGERSI TELEFONICAMENTE ALLA SEGRETERIA (TEL: **051/6650285**) O AVANZARE RICHIESTE RELATIVE A DOCUMENTI TRAMITE E-MAIL (feniof@feniof.it) O FAX (**051/6650283**). RAMMENTIAMO ALTRESI' CHE I **SOCI FENIOF 2008** RICEVERANNO PROSSIMAMENTE LE CONSUETE TESSERE ASSOCIATIVE DELL'ANNO (ATTUALMENTE IN FASE DI STAMPA), CON LA PASSWORD ED USER-ID PER ACCEDERE AUTONOMAMENTE AL SITO INTERNET **WWW.FENIOF.IT** (IN RISTRUTTURAZIONE) E REPERIRVI AUTONOMAMENTE LE DOCUMENTAZIONI DESIDERATE, NONCHÉ LA VETROFANIA INDICANTE LA CONDIZIONE DI ASSOCIATO PER L'ANNO 2008.

RPM

IMPORTANTE PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN MERITO AGLI ONERI DEI RECUPERI SU STRADA (E NON)

Informiamo con piacere i nostri associati che il Ministero della Giustizia, sollecitato dal Ministero dell'Interno, ha reso noto un parere in merito al pagamento delle spese per il recupero e trasporto delle salme, parere che conferma quanto più volte precedentemente asserito dalla scrivente Federazione. Già tre anni fa, più precisamente sul numero di marzo 2005 di questa stessa rivista, pubblicammo una nostra risposta al suddetto quesito, articolandola sulla scorta di quanto disposto dal DPR 285/90 e della Circolare n. 24 del 24/06/93. Quest'ultima infatti, al Punto 5.1 parla molto chiaro: *"In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.*

Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto".

Abbiamo volutamente sottolineato questa ultima disposizione perché, nonostante la normativa sia già piuttosto chiara, a tutt'oggi c'è chi ritiene erroneamente che tali spese debbano essere addebitate ai famigliari dei defunti. Così non è, semmai il dubbio può esservi tra comune e Pubbliche Autorità (ad esempio i Carabinieri o la Polizia di Stato), ovvero a chi tra questi ultimi debba essere avanzata la fattura. L'ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con propria nota Prot. 4/2-780, ha precisato che gli oneri di tali recuperi e trasporti devono essere a carico dei Comuni in ogni caso, precisando altresì che ciò riguarda sia i casi nei quali i cadaveri vengano rinvenuti all'interno di luoghi chiusi che su strada.

Riportiamo il testo del parere, recante ad oggetto «Richiesta di parere in ordine al seguente quesito: "A chi debba fare carico il pagamento delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria"» :

“Con riferimento al quesito di cui all’oggetto e per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione si osserva quanto segue.

La questione controversa attiene all’ipotesi in cui si sia verificato un decesso e sia stato dato incarico ad una ditta privata di rimuovere il cadavere e trasportarlo dal luogo del decesso presso al struttura indicata dall’Autorità Giudiziaria per essere messo a sua disposizione.

Si vuole sapere chi, in un caso del genere, sia tenuto al pagamento delle relative spese.

Deve sicuramente escludersi che le dette spese possano essere liquidate dal Pubblico Ministero, con anticipazione a carico dell’Erario, nel caso in cui il trasporto abbia riguardato una persona deceduta nella pubblica via o, comunque, in un luogo pubblico. Si tratta, infatti, di un’ipotesi espressamente esclusa dalle spese di giustizia dall’articolo 69 del DPR 115/02.

In questo caso, deve ritenersi che legittimato al pagamento sia solo ed esclusivamente il Comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.

Tanto si ricava dalla lettura combinata degli artt. 12 e ss. del DPR 285/90 in materia di regolamento di polizia mortuaria.

Infatti, a mente dell’art. 12 del citato decreto, i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) **morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico**; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico riconoscimento.

Il successivo articolo prescrive, poi, che i Comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) **deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo**; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L’articolo 16, recita, infine, che il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) **a carico del comune in ogni altro caso**.

Se ne desume, a giudizio di questo Ufficio, che stante l’espressa esclusione dal novero delle spese di giustizia e la contestuale individuazione di un obbligo in capo ai Comuni delle incombenze relative alla rimozione e trasporto, dovrà essere quest’ultimo Ente, attraverso proprio personale, o convenzioni o altre modalità di affidamento del relativo servizio, a sopportarne in via esclusiva gli oneri.

Il discorso non cambia nel caso in cui il cadavere, rimosso e trasportato presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria, sia stato rinvenuto all’interno di un luogo chiuso.

Anche in questo caso, infatti, pur non trovando più espressa applicazione l’articolo 69 prima richiamato, limitato al trasporto di persone decedute in luogo pubblico, il compito graverebbe dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato

disposto degli artt. 13 e 16 del DPR 285/90, dovendo l’Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Pur essendo, quindi, il cadavere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza solo la liquidazione delle spese dei rilievi necroscopici, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello autoptico.

Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel cui territorio si è verificato l’evento.”

I contenuti di questo importante parere ministeriale giungeranno graditi a tutte quelle imprese funebri che devono ogni volta “combattere” per farsi corrispondere il giusto corrispettivo per i recuperi disposti da Carabinieri e Polizia e che nessuno sembra mai essere disposto a saldare (con un penoso “scaricabarile” tra Comune e funzionari dell’Autorità Giudiziaria).

Copia in formato .pdf del suddetto documento è richiedibile dagli associati FENIOF in regola con il pagamento delle quote associative 2008 previo richiesta all’indirizzo feniof@feniof.it.

Statistiche

DATI ISTAT: LA VITA SI ALLUNGA

Da una analisi dei dati resi noti dall’ISTAT risulta che nel 2007 la vita media della popolazione italiana si è ulteriormente allungata. La stima della speranza di vita alla nascita è, infatti, pari a 78,6 anni per gli uomini, mentre supera gli 84 anni per le donne (84,1). Rispetto al 2006, la crescita è di 0,3 e 0,2 anni, rispettivamente per uomini e donne. Continua così ad assottigliarsi la differenza tra i generi; era pari a 6,9 anni nel 1979, anno di massimo storico, e si è ridotta a 5,5 nel 2007. È quanto si legge negli indicatori demografici dell’Istat per l’anno appena trascorso. La nostra penisola, nel panorama internazionale, conquista una buona posizione sul versante della sopravvivenza: in base alle ultime stime Eurostat, infatti, gli uomini italiani risulterebbero secondi in Europa soltanto agli svedesi (78,9), ma davanti a olandesi (77,9) e irlandesi (77,6). Lo stesso avviene per le donne, seconde soltanto alle francesi (84,4) ma davanti a spagnole (83,9) e svedesi (83,1).

Con l’aumento della durata media della vita in Italia aumenta anche il numero di anziani: nel 2007 un residente in Italia su cinque ha più di 64 anni. Un dato che fa dell’Italia, insieme alla Germania il paese con il maggior numero di anziani rispetto al totale della popolazione, contro una media Ue del 17%. Insieme a Germania e Grecia l’Italia è anche il paese con la percentuale più bassa di bambini sotto i 14 anni, il 14% contro la media europea del 16%. In base ai dati sulla demografia nazionali diffusi dall’Istat la speranza di vita alla nascita per gli italiani è di 78,6 anni per gli uomini, e di 84,1 anni per le donne, in aumento rispettivamente di 0,3 e 0,2 anni sul 2006. Continua ad assottigliarsi la differenza tra i sessi, che si è

ridotta dai 6,9 anni del 1979 ai 5,5 del 2007. Pochi Paesi sono ai livelli di sopravvivenza dell'Italia, infatti l'età media della popolazione sfiora i 43 anni, aumentando di due anni rispetto al 1997 e diminuisce la popolazione attiva su quella totale. L'immigrazione contribuisce leggermente a contenere l'invecchiamento: a fronte di un'età media di 43,5 anni per gli italiani, gli immigrati, che rappresentano il 5% della popolazione, hanno un'età media di 30,9 anni. La regione dove vivono più ultrasessantatrenni è la Liguria, con il 27 per cento del totale degli abitanti. La Campania è l'unica regione dove i ragazzini con meno di 14 anni sono più degli anziani: il 17,3% contro il 15,5% dei sessantacinquenni e over. Il rapporto tra generazioni in età non attiva (minori di 14 anni e anziani oltre 64) e generazioni in età attiva (15-64 anni) passa dal 44% del 1997 al 52% del 2007. Le regioni più longeve nel 2007 sono, per gli uomini, l'Umbria (79,6 anni), le Marche (79,5), la Provincia autonoma di Bolzano (79,4) e la Toscana (79,3); per le donne, le Marche (85,2 anni), le Province autonome di Trento (85,1) e Bolzano (85,0), e l'Umbria (84,8). Approfondiremo l'argomento con le consuete tavole di dati statistici elaborati dall'Ufficio Statistiche FENIOF nei prossimi numeri.

Affissioni

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA CONFERMA LA VALIDITA' DELLE POSIZIONI ASSUNTE DA FENIOF

Sul numero 11 de l'InformaSoci, informammo che la FENIOF era stata invitata dal Garante del Contribuente della Puglia a fornire le proprie argomentazioni a supporto delle tesi avanzate da un nostro associato sulla necessità da parte dei Comuni di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 relativamente agli spazi da riservare alle libere affissioni (ovvero senza oneri e senza doversi avvalere del locale servizio di pubbliche affissioni). La questione, come ben noto, è controversa e si palesa ogni volta che una impresa funebre necessita di un intervento urgente (per evidenti esigenze di servizio) che spesso non può essere garantito dal servizio di pubbliche affissioni comunale o tramite società aventi in gestione tale servizio. La conseguenza del "fai da te" spesso comporta sanzioni derivanti dall'avere affisso i manifesti funebri negli spazi di competenza del servizio di pubbliche affissioni senza pagarne i relativi diritti. Il problema sarebbe oggi avviabile se i Comuni avessero dato esecuzione ai dettami del D.Lgs. 507/93 (ma, ben più recentemente, della Finanziaria 2005) che prevedeva l'obbligo da parte dei Comuni di definire degli spazi liberi nei quali affiggere autonomamente i manifesti funebri senza dovere oneri o diritti di sorta.

Il Garante del Contribuente per la Puglia, a seguito del nostro parere ha risposto al nostro associato scrivendo che "(...) la FENIOF - Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (...) su sollecitazione di questo Ufficio del Garante, ha fornito approfonditi chiarimenti in ordine alla fattispecie in esame. Ciò posto, il Garante ritiene che le argomentazioni addotte dalla FENIOF non abbiano elementi da poter essere disattese. Pertanto codesto Ufficio (Servizio Tributi del Comune, n.d.r.) è invitato a riesaminare l'intera questione, al fine di poter accogliere l'istanza di parte. Tutto ciò secondo i principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente."

La corrispondenza intercorsa tra il Garante del Contribuente per la Puglia e la FENIOF, che ha portato all'importante risultato di cui sopra è richiedibile dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative FENIOF 2008, inviando una e-mail all'indirizzo feniof@feniof.it. Anche tale documentazione può risultare utile per altri associati per risolvere locali problematiche in ordine alle affissioni funebri, sia per quanto attiene i manifesti relativi ai funerali che per quelli di ringraziamento e ricorrenze.

Lavoro

ABROGATA L'ESENZIONE CONTRIBUTIVA DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Informiamo i nostri associati che dall'1/1/2008 le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali (la cosiddetta contrattazione di II° livello) non sono più escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali. Prima di quest'ultima disposizione l'agevolazione era concessa entro il limite del 3% della retribuzione annua del lavoratore e su tali erogazioni il datore di lavoro era tenuto all'applicazione del solo contributo di solidarietà del 10%. Dall'1/1/2008 sulle somme predette è dovuta la contribuzione ordinaria.

Va però detto che, da tale data, viene altresì introdotto un nuovo meccanismo che prevede uno sgravio contributivo a favore delle imprese e dei lavoratori sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, a condizione che siano incerte nella corrispondenza o nell'ammontare. Inoltre, a struttura di tali emolumenti deve essere correlata, dal contratto stesso, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Il beneficio è concesso a domanda, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, nella misura massima del 5% della retribuzione annua ed entro un tetto di spesa stabilito dalla legge (650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010). Su tale quota di retribuzione le imprese potranno usufruire di una riduzione del 25% dei contributi previdenziali a loro ca-

rico, mentre i lavoratori potranno usufruire di uno sgravio contributivo pari all'importo dei contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio.

Va tenuto presente che l'operatività della norma agevolativa, è subordinata all'emanazione di apposito decreto ministeriale. Concordiamo con quanto rilevato dalla Confcommercio, la quale ha sollecitato nelle sedi competenti l'emanazione di tale provvedimento, evidenziando che nella fase transitoria, a fronte dell'abrogazione della vecchia normativa, le aziende si trovano nell'impossibilità di poter applicare il nuovo regime agevolato, con evidenti riflessi negativi sul costo del lavoro. Per quanto attiene la regolarizzazione, le aziende che, in base a previsioni contrattuali, hanno continuato ad applicare la vecchia normativa anche dopo il 1.1.2008, dovranno restituire la contribuzione non versata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2008. Va detto che, in sede di regolarizzazione, le aziende potranno conguagliare gli importi da restituire all'INPS con le somme eventualmente spettanti in base al nuovo regime agevolato, sulla base dei criteri che saranno individuati dal decreto ministeriale di prossima emanazione (circa il quale Vi terremo informati).

Lavoro

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Informiamo che, dall'11 gennaio 2008, è divenuta operativa la trasmissione telematica delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro.

A seguito di tale innovazione la comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai Centri ed ai Servizi competenti nelle province di Trento e Bolzano, assolvono anche all'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati (DNA- Denuncia Nominativa degli Assicurati).

E' altresì previsto un periodo transitorio, a partire dall' 11 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, durante il quale i datori di lavoro possono effettuare la comunicazione con duplice modalità, ovvero sia cartacea che telematica. Va però precisato che se il datore di lavoro utilizza la modalità cartacea, dovrà continuare a trasmettere la DNA all'INAIL. Ugualmente, dall'1 marzo 2008 cesserà definitivamente la possibilità di presentare la DNA all'INAIL.

Per i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano precisiamo che l'obbligo di trasmettere le comunicazioni esclusivamente in via telematica decorrerà dall'1 dicembre 2008 e, pertanto, gli stessi potranno utilizzare la vecchia procedura fino al 30 novembre 2008.

Formazione

CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INCENDIO AL TANEXPO 2008

Nei mesi scorsi abbiamo diffusamente informato circa gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e sui rischi (sia in termini economici che legali) derivanti dal mancato adeguamento ed applicazione delle disposizioni vigenti. Poiché sono diverse le imprese funebri che si sono rivolte alla FENIOF per ricevere informazioni in merito ai corsi di aggiornamento in materia di 626, per venire incontro a chi non ha mai frequentato tali corsi ed a chi invece deve frequentare il solo aggiornamento abbiamo organizzato, avvalendoci della consolidata collaborazione con la CSAI srl di Bologna, una serie di attività corsuali nell'ambito del nostro stand all'interno della fiera TANEXPO 2008 che si terrà a Bologna dal 28 al 30 marzo 2008.

Gli argomenti del corso "Legge 626 Sicurezza sul lavoro e prevenzione incendio" sono i seguenti:

- Quadro normativo;
- Organi di vigilanza;
- Tutela;
- Rappresentanza lavoratori;
- Appalti e sicurezza;
- Valutazione rischi e relative misure;
- Dispositivi di Sicurezza;
- Protezione incendi;
- Prevenzione sanitaria;
- Informazione e Formazione dei lavoratori.

Le quote di partecipazione a persona (comprehensive di IVA, Materiale didattico ed Attestato di partecipazione) sono di € 150,00 per gli associati FENIOF e di € 200,00 per i non associati. Al fine di consentire una corretta ed ottimale organizzazione è opportuno prenotare la propria partecipazione compilando il sotto riportato modulo e faxarlo al n° 051/264086 (Informazioni aggiuntive al n° 051/237982 Rif. Sig.ra Zambelli/Sig. Bertocchi).

PRENOTAZIONE CORSO

Il sottoscritto.....
della Ditta (Ragione Sociale)

.....

Associato FENIOF Non Associato FENIOF

Vi-
a.....n°.....Cap.....Citt
àProv.....

Tel...../.....fax...../.....

P.IVA

COMUNICA E PRENOTA

La propria partecipazione al CORSO DI AGGIORNAMENTO, in occasione della TANEXPO 2008.

Luogo.....Data...../...../.....

Firma



QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2008

Spett.le FE.N.I.O.F.
Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri
Centro Direzionale - 40010 - INTERPORTO BO

Il sottoscritto, esercente l'attività di impresa di onoranze funebri

PRESENTA

domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto.

Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni, di cui allega fotocopie e specificatamente delle (segnare la o le caselle di riferimento):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o copia comunicazione apertura al Comune | <input type="checkbox"/> Iscrizione all'Albo Artigiani per l'attività di |
| <input type="checkbox"/> Licenza d'agenzia rilasciata dal Comune ai sensi dell'Art. 115 del T.U. Leggi di P.S. | <input type="checkbox"/> Altre eventuali (<u>Per i soci dell'Emilia Romagna e Lombardia serve copia della Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre</u>): |

Informa di aver versato il contributo associativo per l'anno 2008 di:

- € 585,00 (socio benemerito) € 465,00 (ordinaria) € 295,00 (ridotta max 50 servizi annui)

a mezzo:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bollettino di C/corr. Postale | <input type="checkbox"/> Vaglia Postale o Postagiuro |
| <input type="checkbox"/> Assegno Bancario e/o Circolare all.to n. Banca..... | <input type="checkbox"/> Altre eventuali (specificare quali): |

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città..... (prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF).....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

- Vaglia Postale o Postagiuro
- Altre eventuali (specificare quali):
.....

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città..... (prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> € 115,00 (q.ta benemerita) <input type="checkbox"/> € 90,00 (q.ta ord.) | <input type="checkbox"/> € 115,00 (q.ta benemerita) <input type="checkbox"/> € 90,00 (q.ta ord.) |
| via..... | via..... |
| Cap/Comune/pr..... | Cap/Comune/pr..... |
| Telefono..... Fax..... | Telefono..... Fax..... |

Per quanto attiene l'utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per:

- il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF;
- pubblicazione del nominativo sull'Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl;
- invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario.

Luogo.....Data...../...../.....

Firma e timbro per accettazione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13.

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell'organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il

commercialista della società e l'Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

FENIOF / Rinnovo quote

QUOTE ASSOCIATIVE 2008

Sede Principale

- €585,00 Socio Benemerito
- €465,00 Socio Ordinario
(con più di 50 servizi annui)
- €295,00 Socio Ordinario
(con meno di 50 servizi e senza filiali)

Sedi Secondarie

- €115,00 Socio Benemerito
- €90,00 Socio Ordinario

Modalità di versamento

A mezzo

Bollettino c/c post. n. 16634404 a fianco pubblico

Bonifico bancario Conto corrente: 1320173

Carisbo – Filiale Interporto -
CODICE ABI 06385 – CAB 37051 – CIN I
IBAN: IT81 1063 8537 0510 7401 3201 73E

Assegno bancario o postale intestato FENIOF

Carta di credito con modulo sotto riportato

✂ da compilare e inviare a

Per posta FE.N.I.O.F.
Centro Direzionale
40010 Interporto Bologna

Per Fax **0516650283**

Contributo 2008 quale

- Quota Socio Benemerito:
€585,00 (Cinquecentoottantacinque/00)
- Quota Socio Ordinario:
€465,00 (Quattrocentosessantacinque/00)
- Quota Socio Ordinario Ridotta:
€295,00 (Duecentonovantacinque/00)

a mezzo Carta di credito

VISA **MASTERCARD**

Nome e cognome intestatario

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

Data nascita □□ □□ □□

Numero carta

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Scadenza □□ / □□

..... li .../.../....

Firma

Timbro ditta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul c/c n. 16634404

di Euro

□□□□□□□□□□

€ sul c/c n. 16634404

di Euro

□□□□□□□□□□

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A
FE.N.I.O.F. FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ONORANZE FUNEBRI
CAUSALE

TD 451 IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A
FE.N.I.O.F. FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ONORANZE FUNEBRI
CAUSALE

ESEGUITO DA

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con
l'indicazione però o blu) e non deve recare addebi, correzioni o
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle
Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno
riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si
compongono il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice banconeposta

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

16634404 < 451 >